

COMUNE DI PIOLTELLO
Settore Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Istruzione e Servizi Scolastici
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOLTELLO E _____

**PER LA COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
DELLA "FESTA DELLA LUCE E DELLA PACE 2026"**

ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

L'anno 2026, il giorno [...] del mese di [...], presso la sede del Comune di Pioltello, tra:

il COMUNE DI PIOLTELLO (C.F./P.IVA 01337740155), con sede in Pioltello (MI), Piazza Gramsci n. 1, di seguito denominato "Comune", rappresentato da Paolo Tadini, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 08/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E

l'Associazione[...] (di seguito "Associazione" o "ETS"), Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione [Organizzazioni di Volontariato / Associazioni di Promozione Sociale] al n. [...], con sede legale in Pioltello, Via [...], C.F./P.IVA [...], in persona del/della legale rappresentante pro tempore, [nome e cognome], nato/a a [...] il [...], munito/a dei necessari poteri;

di seguito, congiuntamente, le "Parti";

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale promuove da alcuni anni la Festa della Luce e della Pace, evento sentito dalle scuole del territorio attraverso cui studenti e cittadini pioltellesi esprimono i valori di pace, solidarietà, convivenza sociale e inclusione, in collaborazione con la Pro Loco e con un'associazione del territorio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 05/12/2024 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Pro Loco Città di Pioltello per l'organizzazione e la realizzazione di attività turistiche, culturali e del tempo libero sul territorio comunale, sottoscritta in data 06/12/2024, che prevede altresì il coinvolgimento della Pro Loco nelle attività di accensione dell'Albero di Natale del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 08/07/2026 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di organizzare la Festa della Luce e della Pace nel tardo pomeriggio di un giorno del mese di novembre/dicembre 2026, presso Piazza dei Popoli di Pioltello, avvalendosi della collaborazione della Pro Loco e di un'Associazione coordinatrice presente sul territorio cittadino, individuata con

successivo atto gestionale del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità;

- l'Associazione [...] è stata individuata quale soggetto coordinatore dell'evento in ragione della propria capacità di coinvolgere altri soggetti del territorio, di organizzare le attività con le scuole e di garantire il corretto svolgimento della manifestazione;
- l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) consente alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni per lo svolgimento in loro favore di attività o servizi sociali di interesse generale, ove ciò sia più favorevole rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso alle medesime delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'attività oggetto della presente convenzione, avente finalità sociale, educativa e di promozione della cultura della pace e della convivenza civile, rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (in particolare educazione, istruzione e formazione, nonché organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale);
- è stato acquisito agli atti il parere di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla conformità legislativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Pioltello e l'Associazione ai fini della collaborazione per l'organizzazione e la realizzazione della "**Festa della Luce e della Pace 2026**", manifestazione a carattere sociale, educativo e culturale che si terrà nel tardo pomeriggio di un giorno del mese di novembre/dicembre 2026 presso Piazza dei Popoli di Pioltello, in coordinamento con la Pro Loco Città di Pioltello e con il coinvolgimento dei due Istituti Comprensivi di Pioltello (Iqbal Masih e Mattei Di Vittorio).

Art. 2 – Finalità

La convenzione è finalizzata a valorizzare il ruolo dell'associazionismo e del volontariato nella promozione del territorio e nella diffusione dei valori di pace, solidarietà, convivenza sociale e inclusione, coinvolgendo la comunità scolastica e cittadina in un momento di aggregazione collettiva, in coerenza con l'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna, in qualità di soggetto coordinatore dell'evento, a svolgere le seguenti attività:

- definire e garantire l'esecuzione di un progetto da proporre alle scuole del territorio sulla tematica della convivenza sociale e della Pace, prevedendo anche la produzione di piccoli manufatti da esporre in occasione dell'evento;
- reperire e contattare le altre associazioni del territorio che intendano partecipare attivamente all'iniziativa;
- coordinare tutte le attività organizzative del progetto e dell'evento, in stretta sinergia con le scuole, gli uffici comunali e la Pro Loco;
- garantire il corretto svolgimento dell'evento, nel rispetto della normativa vigente e dei piani di sicurezza predisposti;
- gestire, per l'intero anno scolastico 2026/2027, i rapporti di collaborazione con i due Istituti Comprensivi di Pioltello ai fini della realizzazione del progetto didattico;
- acquistare e predisporre tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'ETS può coordinare:

- eventuale servizio ristoro gestito da associazioni terze abilitate e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni;
- eventuale accompagnamento musicale proposto da associazioni terze.

Restano a carico delle suddette associazioni terze proponenti gli adempimenti SIAE e ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

L'Associazione dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i propri aderenti e volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, e si obbliga a manlevare il Comune da ogni responsabilità derivante da fatti imputabili alla stessa Associazione, ai propri volontari o collaboratori nello svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 4 – Impegni del Comune

Il Comune, per quanto di propria competenza, provvede a:

- predisporre il Piano della sicurezza dell'evento;
- garantire, ove necessario, la presenza di addetti antincendio;
- garantire il supporto sanitario;
- provvedere alla stampa dei manifesti dell'evento;
- mettere a disposizione i canali di comunicazione dell'Ente per la promozione dell'evento, previa verifica e approvazione del materiale divulgativo predisposto dall'Associazione;
- provvedere al montaggio e smontaggio del materiale comunale di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gazebo con illuminazione, tavoli, panche, sedie, impianto audio), ove non garantito dalle associazioni partecipanti;

- garantire, tramite la Polizia Locale, l'eventuale supporto necessario ad affiancare il corteo degli studenti, accompagnati dai rispettivi genitori, lungo il percorso dalle scuole (Iqbal Masih e Mattei Di Vittorio) fino a Piazza dei Popoli.

Art. 5 - Collaborazione con la Pro Loco

L'ETS collabora con la Pro Loco di Pioltello, incaricata dell'accensione dell'albero natalizio nell'ambito della convenzione già in essere con il Comune.

Le attività dei due soggetti sono coordinate dal Settore competente.

Art. 6 – Rimborso spese

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il Comune riconosce all'Associazione, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'organizzazione della Festa, un importo massimo di **€ 1.000,00 (mille/00)**, a valere sul capitolo 05021.04.005250085 "Contributi ad associazioni varie – Fondi occasionali".

Il rimborso è subordinato alla presentazione di:

- relazione finale;
- rendiconto economico;
- copia della documentazione giustificativa delle spese.

Non sono riconoscibili spese prive di documentazione o non direttamente connesse alle attività convenzionate.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino alla conclusione delle attività di rendicontazione delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027, fatte salve le attività di collaborazione con gli Istituti Comprensivi che si protraggono per l'intero anno scolastico 2026/2027.

Art. 8 – Modifiche organizzative

Eventuali ulteriori istanze di variazione organizzativa, non sostanziali rispetto ai contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2026 e della presente convenzione, potranno essere autorizzate con atto dirigenziale del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, previo confronto con l'Associazione.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ove applicabili in ragione della natura delle somme erogate.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30

giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, l'Ente del Terzo Settore potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, nonché dati relativi a minori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e secondo le istruzioni impartite dal Comune.

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, nominerà l'Ente del Terzo Settore Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante separato atto di nomina contenente le istruzioni documentate, le misure tecniche e organizzative da adottare e gli obblighi cui il Responsabile è tenuto. L'Ente del Terzo Settore si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e nei limiti delle istruzioni impartite dal Comune;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento siano adeguatamente istruite e vincolate alla riservatezza;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi del trattamento, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del GDPR;
- non comunicare né diffondere i dati personali a soggetti terzi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o espressamente autorizzato dal Comune;
- informare tempestivamente il Comune di eventuali violazioni dei dati personali (data breach) o di qualsiasi evento suscettibile di compromettere la sicurezza dei dati trattati;
- collaborare con il Comune per consentire l'esercizio dei diritti degli interessati e per l'adempimento degli obblighi previsti dal GDPR.

Alla cessazione della presente Convenzione, l'Ente del Terzo Settore provvederà, secondo le istruzioni del Comune, alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati, salvo che la loro conservazione sia imposta da disposizioni di legge.

Art. 11 – Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione per gravi motivi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione, ove non sanato entro un congruo termine assegnato dalla Parte adempiente, costituisce motivo di risoluzione del rapporto.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e soggetti privati (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21/07/1992 e s.m.i.), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 14 – Norme finali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2bis tariffa parte seconda — caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della parte che vorrà provvedervi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pioltello, [data]

Per il Comune di Pioltello
[Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Comunità]

Per l'Associazione
[Legale rappresentante]